

La finalità del fondo crediti di dubbia esigibilità

Scritto da Interdata Cuzzola | 16/05/2022

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità: è quanto ribadito la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella delib. n. 25/2022/PRSP, depositata lo scorso 11 maggio.

Il FCDE costituisce *“uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario”* (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..”*, ma per evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, a bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata *“accantonamento al FCDE”* (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio), mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonato al FCDE.

L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) *“determina la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile”* (cfr. 32/SEZAUT/2015/INPR del 30 novembre 2015).